

TI_GERICHTE 30.2002.30 vom 20. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.30

FR: TI_GERICHTE 30.2002.30 du 20 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2002.30 del 20 settembre 2002

Volltext

Incarto n.30.2002.30/AMM

22405/908

Bellinzona

1 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 ottobre 2002
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2002 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 9 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a _____
_____ una multa di fr. 40.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
20.■ e le spese di fr. 10.■, per i seguenti fatti accertati il 24 aprile 2002 in territorio
di _____: "Ha posteggiato il veicolo _____ su un marciapiede";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv.
1bis ONC;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 ottobre
2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 9 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPCContr;

che per l'art. 43 cpv. 2 prima frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni siano svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, rispettando lo spazio riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _____) commina ■ fino a 2 ore di parcheggio ■ una sanzione pecuniaria di fr. 40.■;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede, lasciando altresì un passaggio superiore a 1,5 m per i pedoni (decisione impugnata, con rinvio alle contro-osservazioni presentate il 21 agosto 2002 dall'agente denunciante);

che il ricorrente sostiene invece di aver semplicemente "sostato e mai parcheggiato l'auto il tempo necessario per ritirare e consegnare dei documenti", operazione ch'egli avrebbe disbrigato in "pochissimi secondi" (ricorso, pag. 2 in alto e a metà; cfr. anche le osservazioni del 13 luglio 2002 presentate dal ricorrente al rapporto di contravvenzione emesso l'11 luglio 2002 dalla polizia comunale);

che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a quantificare il lasso di tempo in cui l'automobile dell'insorgente è rimasta ferma sul marciapiede, ad appurare il motivo della fermata o a confutare altrimenti la versione dei fatti adottata dall'interessato;

che l'agente denunciante, nelle sue contro-osservazioni del 21 agosto 2002, riconosce per altro di non essersi neppure fermato ad apporre un avviso di contravvenzione sul veicolo per non ostacolare il traffico, ciò che impedisce in definitiva di accertare se l'insorgente abbia effettivamente violato le prescrizioni enunciate all'art. 41 cpv. 1bis ONC;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 2 ottobre 2002;

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPCContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

_____.

Sezione della circolazione,_____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.